

COPIA



**CITTÀ DI MONCALIERI**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. **102/2014**

fascicolo 2007 10.13.01/000032

**Uff. URBAN**

**OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE URBANISTICA N. 33 EX ART. 17 COMMA 5 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. AL VIGENTE PRGC AD OGGETTO :”RIORDINO DEL DISTRETTO INDUSTRIALE DI.8 IN LOCALITA’ VADO”.**

L’anno 2014 il giorno 17 del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti consegnati al domicilio di ciascun Consigliere, come attestato dal messo comunale, si è radunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica in prima convocazione.

Per il presente punto all’ordine del giorno, sono presenti :

BIANCHINI MAURO, BOLLITO RAFFAELLA, CANDONI LIDIA, CAVALIERI D’ORO VALTER, CHIAPELLO GIANCARLO, CORIOLANI NICOLO’, DI MAIO EUGENIA, GROSSO CLEMENTE GIORGIO, GUARDINI ROBERTO, GUIDA DAVIDE, MAMMONE ANTONIO, MEO ROBERTA, MESSINA GIUSEPPE, MORO ALBERTO, OSELLA GIUSEPPE, RICCO GALLUZZO BIAGIO, SPORTIELLO ALESSANDRO, VERCELLINI IRENE, ZACA’ STEFANO

Per il presente punto all’ordine del giorno, sono assenti :

ACAMPA ANTONIO (giustif.), ARTUSO DIEGO, BRICCARELLO MARINO, CALLIGARO ARTURO, CHERUBINO VINCENZO, FIUMARA FRANCESCO, GIACHINO ALESSANDRO, MASERA CARLO, MICHELETTI UGOLINO, QUATTROCCHI DIEGO, SEMINARA ANTONINO, VISCOMI ABELIO (giustif.)

Pertanto, sono presenti, oltre al Sindaco, n. 18 Consiglieri, nonché gli Assessori:

COLOMBO ENRICA, CONCAS MARCELLO, DRIGO DARIO, IORFINO PASQUALE, IOZZINO RAFFAELE, MALTESE FRANCESCO, RAMPANTI ROSARIO

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa DEYME FEDERICA

Il Signor MORO ALBERTO nella sua qualità di Consigliere Anziano assume la Presidenza e, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente perché si possa validamente deliberare, dichiara aperta la discussione sull’argomento che forma oggetto del presente verbale.

La relazione che segue, già distribuita ai Consiglieri con la convocazione del Consiglio è data per letta.

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica:

Premesso che :

- Il Comune di Moncalieri è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 modificato con successive varianti urbanistiche;
- Con Deliberazione n. 20 del 2.03.2007 il Consiglio Comunale aveva adottato, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 7 L.U.R., la variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC ad oggetto: *"Ampliamento del Distretto Industriale D.I. 8 in località Vadò"* ;
- Con la suddetta variante urbanistica l'Amministrazione Comunale intendeva modificare le previsioni del vigente PRGC sul Distretto Industriale DI.8 in località Vadò al fine di consentire le seguenti trasformazioni urbanistico-edilizie:
  - Le strade pubbliche Via Achille Grandi, via Giuseppe Di Vittorio, Via Martiri Piazza della Loggia e Via F. Santi, nel loro tratto compreso tra via Postiglione e la Tangenziale, sarebbero potute essere destinate ad aree di tipo Bp, da trasformare in strade private attrezzate con parcheggi alberati. La trasformazione da strade pubbliche a strade private poteva avvenire solo a seguito della presentazione di un progetto unitario per ogni singola strada e mediante il rilascio di un permesso di costruire convenzionato in cui fosse prevista la cessione gratuita da parte del Comune di Moncalieri ai proponenti della proprietà delle strade pubbliche sopra descritte e la cessione gratuita da parte dei proponenti al Comune di Moncalieri di aree aventi pari superficie della strada interessata. A seguito della stipula della suddetta convenzione i proprietari frontisti avrebbero potuto utilizzare la capacità edificatoria delle ex strade pubbliche per l'ampliamento degli edifici industriali esistenti previa dismissione gratuita al Comune di un'ulteriore area pari al 10% della superficie fondiaria che ha generato la nuova capacità edificatoria;
  - Le aree a servizi pubblici Se6 ed Se7 previsti dal PRGC con vincolo preordinato all'esproprio decaduto sarebbero state rese edificabili previa la rilocalizzazione dei medesimi servizi in area descritta al punto successivo. L'utilizzo delle suddette aree sarebbe potuto avvenire con permesso di costruire convenzionato, contestualmente alla trasformazione del tratto terminale di via A. Grandi in strada privata chiusa ed alla dismissione gratuita da parte dei proponenti alla Città di Moncalieri di un'area di superficie complessiva pari al suddetto tratto di via A. Grandi previsto in chiusura oltre al 10% della medesima superficie nonché la dismissione gratuita da parte dei proponenti alla Città di Moncalieri di un'area pari alla superficie degli servizi Se6 ed Se7 più il 10% della stessa superficie e la cessione da parte del Comune di Moncalieri ai proponenti della proprietà del suddetto tratto finale di via A. Grandi ;
  - La realizzazione di una nuova area a servizi pubblici classificata Se11 posta tra la Città dell'Intrattenimento, la ex SS. N. 393, le aree Cp1 ed il limite esterno della fascia di rispetto fluviale ex art. 29 L.U.R. in sponda dx della Gora del Molino del Pascolo, destinata a verde pubblico di protezione ambientale. In tale area sarebbe state obbligatoriamente dismesse aree di superficie pari ai servizi Se6 ed Se7, alla superficie delle strade pubbliche trasformate in strade di tipo privato ed al 10% delle aree oggetto di ampliamento di tipo Bp;
- Il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC è stato depositato presso il Settore Urbanistica e pubblicato all'Albo Pretorio della Città di Moncalieri per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 26.04.07 al 25.05.07. La pubblicazione ed il deposito della suddetta variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e

proposte nel pubblico interesse dal 10 Maggio 2007 al 25 Maggio 2007 erano state rese note a mezzo di avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web comunale ed a mezzo di manifesti murali. Durante e fuori dai termini di pubblicazione sono state trasmesse n. 2 osservazioni prot. n. 28251 del 25.05.07 e prot. N. 312 del 4.01.2008 rispettivamente dalla Soc. Montepo SPA e dalla Soc. Blue Waste ;

- La Provincia di Torino aveva inviato, con nota del 14.06.07 prot. n. 678983, la D.G.P. n. 621-576172/07 del 5.06.07 di compatibilità della variante in esame al P.T.C.P. e la D.D. n. 72-668691/07 del 13.06.07 con la quale sono state espresse osservazioni alla variante parziale sopracitata;

Rilevato che tra gli obiettivi assunti dall'Amministrazione Comunale nelle Relazioni Previsionali Programmatiche a partire dal triennio 2008-2010, confermati in quelli successivi, vi è quello di procedere al riesame delle scelte urbanistiche contenute nel suddetto progetto di variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC in relazione alle osservazioni ed alle aspettative manifestate dagli industriali dopo la pubblicazione della prima stesura della variante di cui alla delibera C.C n° 20/2007 ;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene, pertanto, di pubblico interesse modificare le previsioni urbanistiche del vigente PRGC sull'area industriale Vadò al fine di rendere le norme urbanistico-edilizie funzionali alle mutate dinamiche del mercato produttivo e di prevedere una diversa soluzione localizzativa delle aree a servizi pubblici con vincolo espropriativo decaduto più funzionale alle esigenze delle aree industriali;

Ritenuto rielaborare il progetto di variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC al fine di consentire le seguenti trasformazioni urbanistico-edilizie nel distretto industriale Vadò :

- In luogo dell'ex area a servizi "Se6" non attuata, con vincolo preordinato all'espropriazione decaduto per decorrenza dei termini previsti dall'art. 9 co. 2 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., posta tra via A. Grandi e via G. Di Vittorio, è stato individuato un nuovo lotto edilizio denominato "Bp3.6 a" destinato ad attività ed usi a prevalente destinazione produttiva. L'edificazione, che avverrà mediante permesso di costruire convenzionato, è subordinata all'individuazione nel predetto lotto edilizio di un'area destinata a servizi pubblici di superficie pari al 50% della sua superficie da assoggettare all'uso pubblico ovvero da dimettere gratuitamente alla Città di Moncalieri. Tale area a servizi dovrà essere disposta preferibilmente su strada pubblica o asservita all'uso pubblico o disposta ad integrazione di servizi pubblici già esistenti. Sul lotto edilizio "Bp3.6 a", oltre alle attività ed usi a prevalente destinazione produttiva, sono altresì consentite, quali destinazioni d'uso accessorie e non principali, attività culturali per la formazione e l'addestramento professionale ed attività espositiva-museale, mostre. Infine, l'edificazione del predetto lotto dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi : densità fondiaria  $\leq 1,20$  mq/mq , - Altezza degli edificandi edifici non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti e rapporto di copertura  $\leq 65\%$ ;
- In luogo dell'ex area a servizi "Sn2" in parte non attuata, con vincolo preordinato all'espropriazione decaduto per decorrenza dei termini previsti dall'art. 9 co. 2 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i, posta tra via E. Ferrari e via G.Pastore, è stato individuato un nuovo lotto edilizio denominato "D1.9" destinato ad attività ed usi a prevalente destinazione produttiva. L'edificazione, che avverrà mediante permesso di costruire convenzionato, è subordinata all'individuazione nel predetto lotto edilizio di un'area destinata a servizi pubblici di superficie pari al 50% della sua superficie da assoggettare all'uso pubblico ovvero da dimettere gratuitamente alla Città di Moncalieri. Tale area a servizi dovrà essere disposta preferibilmente su strada pubblica o asservita all'uso pubblico o disposta ad integrazione di servizi pubblici già esistenti. Infine, l'edificazione del predetto lotto dovrà rispettare i seguenti parametri edilizi : densità fondiaria  $\leq 1,20$  mq/mq , - Altezza degli edificandi edifici non superiore all'altezza degli edifici preesistenti e circostanti e rapporto di copertura  $\leq 65\%$ ;

- E' stata individuata una nuova area a servizi denominata "Sn9", posta lungo via G. Rossa presso la Cascina Rigolfo in prossimità del confine con il Comune di Trofarello, attuata mediante il convenzionamento con il soggetto proponente privato proponente. Sulla suddetta area potranno essere realizzate attrezzature pubbliche di interesse comune funzionali alle necessità dell'area industriale Vadò ed, in particolare, un'area attrezzata per parcheggio di autotreni con annesse attività di servizio e di supporto al rimessaggio degli autotreni, comprese piccola attività commerciale e di ristorazione. Tale nuova area per servizi bilancia per circa mq. 18.000 la trasformazione in lotti edificabili degli ex servizi Se6 ed Sn2 come sopra descritti e la restante parte sarà compensata all'interno dei nuovi lotti edilizi "Bp3.6 a" e "D1.9" attraverso la dismissione ovvero assoggettamento del 50% della loro superficie;
- Sono state ridefinite le destinazioni consentite in riferimento alle attività produttive ("p"). In particolare, nell'ambito delle attività a prevalente destinazione produttiva sono altresì previste *le attività per la produzione di servizi per l'industria e per l'artigianato* ( sedi per la ricerca, la progettazione, la certificazione, lo studio ed il design di modelli e di prototipi industriali ; sedi per la gestione industriale ed il marketing ; sedi per l'innovazione ed in genere per servizi ad elevato fattore tecnologico e specializzato operante nell'area della produzione di servizi all'impresa ) , *le attività per la rottamatura, il trattamento di rifiuti e simili ed il riciclaggio di materiali di scarto non pericolosi o nocivi* (batterie ed accumulatori, scarti di olio minerale per motori non clorurati, apparecchiature elettriche fuori uso contenenti componenti non pericolosi quali PC, stampanti, etc.), *le attività di stoccaggio, di deposito merci o magazzini ed, infine, le attività di tipo artigianale che non sviluppano attività produttive vere e proprie ma artigianato di servizio alle attività urbane* (meccanici, elettricisti, lavanderie, idraulici , etc.) ;
- E' stata consentita la realizzazione di *coperture retrattili (copri/scopri)* a servizio delle attività produttive/artigianali che potranno essere mantenute in posizione estesa (aperta) esclusivamente e limitatamente per la movimentazione e l'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci, con l'esclusione, quindi, dell'uso a magazzinaggio o stoccaggio merci. Tali strutture non saranno computate ai fini della determinazione della Superficie Lorda di Solaio (SLS) ma dovranno in ogni caso rispettare le distanze dai confini prescritte dal Codice Civile;
- E' stata *aumentata l'estensione della superficie coperta a parità di Superficie Lorda di Solaio (SLS)*, passando da una percentuale di 55% a 65% ;
- All'interno del lotto edilizio, *sono stati ridotti a 0,30 mq per mq (anziché 0,4 mq. per mq.) di Superficie Lorda di Solaio ( S.L.S. ), il parametro per la determinazione delle superfici destinate alla formazione di parcheggi privati, nonché a mq. 10 ogni 100 mq (anziché ogni 50 mq) di superficie coperta, con un minimo fisso pari al 10% (anziché 15%) della superficie fondiaria, il parametro per la determinazione delle superfici destinate alla formazione di spazi verdi privati.* Gli spazi verdi così determinati dovranno preferibilmente essere attestati sul fronte d'ingresso principale al lotto edilizio;
- *Negli opifici esistenti realizzati sulle aree "D1" (lotti edilizi realizzati in esecuzione del P.I.P. approvato con D.C.C n. 55/1997 sull'area di espansione prevista dalla vigente variante urbanistica Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996 ) saranno consentiti, in conseguenza di riconversioni produttive o di ristrutturazioni aziendali, cambi di destinazioni d'uso, anche parziali, tra le attività e gli usi a preminente destinazione produttiva ("p") e le attività e gli usi a preminente destinazione terziaria ("dc").* Eventuali maggiori oneri di urbanizzazione derivanti dal cambio di destinazione d'uso da preminente destinazione produttiva a preminente destinazione terziaria sono dovuti anche in assenza di interventi edilizi sugli edifici o su parte di essi. Analogamente, gli standard pubblici derivanti dal cambio di destinazione d'uso da "p" (a preminente destinazione produttiva) a "dc" (a preminente destinazione terziaria), dovranno essere integralmente reperiti nell'area d'intervento ed assoggettati all'uso pubblico e l'attuazione dell'intervento dovrà avvenire con permesso di costruire convenzionato;

- *Sui lotti fondiari liberi che ricadono nelle aree "D1" (lotti edilizi realizzati in esecuzione del P.I.P. approvato con D.C.C n. 55/1997 sull'area di espansione prevista dalla vigente variante urbanistica Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996 ) e che non hanno avuto attuazione nei termini di efficacia del P.I.P., resta fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni generali contenute nel PIP approvato con D.C.C n. 55/1997 e, per le parti da esso non normate, trovano applicazione le presenti norme nonché i vincoli, gli indici e le specificazioni contenute nella vigente variante urbanistica Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996. Saranno ammesse tutte le attività e gli usi a preminente destinazione produttiva ("p") ed a preminente destinazione terziaria ("dc") elencati sulle aree "D1" dalla vigente variante urbanistica Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996, a condizione che sia reperita nell'area d'intervento ed assoggettata all'uso pubblico la quota a servizi pubblici dovuta ai sensi dell'art. 21 LUR e che l'attuazione avvenga mediante permesso di costruire convenzionato ;*

Vista e richiamata la Deliberazione n. 58 del 27.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha adottato, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 5 della L.U.R., il progetto preliminare di Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC ad oggetto :*"Riordino del Distretto Industriale DI.8 in località Vadò"*, previa revoca della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 2.03.2007 di cui in premessa ;

Atteso che :

- il suddetto progetto di Variante urbanistica è stato depositato presso il Settore Pianificazione Urbanistica e pubblicato all'Albo Pretorio on-line della Città di Moncalieri per la durata di trenta giorni consecutivi, dall'08 agosto 2014 al 6 settembre 2014;
- la pubblicazione ed il deposito della suddetta variante e la facoltà per chiunque di presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse dal 22 agosto 2014 al 6 settembre 2014 sono stati resi noti a mezzo di avviso pubblicato sul sito web comunale (Albo Pretorio nonché nella sezione avvisi dell'area Pianificazione Urbanistica), sul B.U.R.P. n. 34 del 21.08.2014, a mezzo di manifesti murali ;

Atteso altresì che il suddetto progetto di Variante urbanistica è stato trasmesso alla Provincia di Torino con nota del 6.08.2014 prot. n. 38788 e ricevuto il 7.08.2014, per il parere di competenza;

Considerato che:

- nei termini di legge e precisamente dall'08 agosto 2014 al 6 settembre 2014 sono pervenute n. 2 (due) osservazioni di cui una della Provincia di Torino ;
- nel termine dei quarantacinque giorni dalla ricezione, la Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta n. 573-29049/2014 del 28.08.2014, inviata via fax dell'08.08.2014 prot. N. 42687, ha dichiarato, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i., che il suddetto progetto preliminare di Variante urbanistica n. 33 al vigente P.R.G.C. non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21.07.2011 e con i progetti sovracomunali, precisando altresì che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati ;
- con la nota di cui sopra, la Provincia di Torino ha altresì trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 18-29399/20214 del 28.08.2014 con la quale sono state espresse osservazioni in merito alla variante in argomento;

Atteso che, come documentato ai paragrafi 2) e 3) della Relazione Illustrativa che si richiamano integralmente, e come richiamato nella predetta Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 58 del 27.06.2014, il presente progetto di Variante urbanistica ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R. , come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge :

- a) Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione : rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento al Distretto Industriale Vadò (DI8), la presente Variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vicoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici. Si precisa inoltre che le modifiche intervengono su temi che non sono stato oggetto di modifiche "ex -officio" da parte della Regione;
- b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale: la presente Variante urbanistica non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovracomunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime;
- c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge ;
- d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge ;
- e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente : la presente Variante urbanistica, intervenendo sul Distretto Urbanistico Industriale Vadò, non incide sulla dotazione delle "aree per servizi", sia di interesse locale che di interesse generale, connessi alla residenza ne agisce sulla capacità insediativa del PRG;
- f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento : la presente Variante urbanistica non modifica l'estensione del perimetro del Distretto Industriale Vadò come definito dalla variante approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996 e recepita dal vigente PRGC e, quindi, non incrementa la superficie territoriale del suddetto distretto industriale come prevista dal PRG vigente. Le modifiche apportate riguardano una diversa destinazione d'uso assegnata ad alcune aree normative poste all'interno del perimetro del distretto industriale Vadò (da servizio Se6 ad area a preminente destinazione produttiva "Bp3.6 a", da servizio Sn2 ad area a preminente destinazione produttiva "D1.9"; da area agricola Eg a servizio assoggettato all'uso pubblico "Sn9"). Inoltre, la presente Variante non incrementa gli indici di edificabilità previsti dal vigente PRGC nel Distretto Industriale Vadò bensì modifica il parametro attinente alla superficie max copribile del lotto fondiario (superficie coperta) senza con ciò andare ad incrementare l'indice di edificabilità previsto dal vigente PRGC ;
- g) Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente : la presente Variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la Variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 05.02.2007 e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante;
- h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti : il fabbricato della Cascina Rigolfo identificato quale art. 24 L.U.R. e che la presente Variante urbanistica destina, unitamente alle aree pertinenziali, a servizi pubblici Sn9, sarà assoggettato alle prescrizioni normative di cui agli art. 28-1-3-1 e 30 delle NdA del vigente PRGC. Pertanto, per il suddetto immobile il recupero funzionale della volumetria esistente a favore delle nuove previsioni urbanistiche di cui alla presente Variante potrà avvenire secondo le norme di tutela già previste dal vigente PRGC. Quindi, per quanto riguarda al Cascina Rigolfo, soggetta ai disposti di cui all'art. 24 L.U.R., la tutela non è stata eliminata né modificata; in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS l'argomento è stato trattato e sono

state definite le ulteriori misure di mitigazione, oltre quelle già previste dalla normativa del PRG in vigore, atte a rendere compatibile la tutela del bene con le nuove previsioni a servizi della Variante (cfr norme area "Sn9");

Preso atto che, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 17 della L.U.R., le previsioni insediative oggetto della Variante urbanistica in esame sono tutte ricomprese all'interno del perimetro del distretto urbanistico industriale D.I.8 in località Vadò del vigente PRG, dotato di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

Rilevato che, come disposto dall'art. 17 comma 8 della L.U.R., la presente Variante urbanistica è stata sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS con specifica istanza prot. Id 1781580 del 12.11.2013 trasmessa al Servizio Ambiente di questo Comune;

Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 673 del 13.06.2014, allegata alla precedente D.C.C. n. 58 del 27.06.2014 di adozione della presente Variante urbanistica ex art. 17 comma 5 LUR n. 33 al vigente PRGC di riordino del Distretto Industriale D.I.8 in località Vadò, con la quale il Servizio Ambiente di questo Comune ha provveduto ad escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, la medesima Variante urbanistica dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate nel medesimo provvedimento ;

Per quanto riguarda la compatibilità della presente Variante urbanistica con il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e della L.R. n. 52/2000 di adeguamento al D.P.R. n. 142/2004, in accoglimento a quanto prescritto dalla suddetta D.D. n. 673 del 13.06.2014, si è provveduto ad adeguare la classificazione acustica dell'area destinata al servizio pubblico Sn9 (Cascina Rigolfo) inserendo una fascia di profondità m. 50,00 in classe acustica V, di transizione tra la classe IV del Comune di Trofarello e la classe VI del Comune di Moncalieri;

Atteso che, come documentato nella Relazione Illustrativa e nelle N.T.A. della Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di cui a punto 2) del presente provvedimento, con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 334/1999 e s.m.i. (Legge Seveso) ed alle disposizioni prescrittive di cui alla Variante di Adeguamento al DM 09.05.2001 del P.T.C.P. 2 della Provincia di Torino approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12.10.2010 (Variante "Seveso"), l'attuazione delle previsioni urbanistiche sull'area destinata al servizio pubblico "Sn9" (Cascina Rigolfo), che ricade nell'area di esclusione dell'attività "Seveso" Albesiano Sisa Vernici s.r.l. sita nel territorio del Comune di Trofarello al confine con il Comune di Moncalieri, sono subordinate all'approvazione della specifica Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC al documento R.I.R. del Comune di Moncalieri (adottato con D.G.C. n. 182 del 30.05.2013 nella forma di una presa d'atto) e condiviso dalla Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale e dalla Regione Piemonte – Settore Grandi Rischi nell'ultimo tavolo tecnico tenutosi il 17.12.2013 (cfr nota della Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale prot. N. 5687/2014/LB4/SP/FN del 14.01.2014, Ns prot. N. 3930 del 23.01.2014);

Visto il progetto definitivo di Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), prof. arch. Giovanni Torretta ed altri con studio a Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 30, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale di conferimento incarico professionale n. 1843 dell'01.12.2008, trasmesso in data 02.10.2014 prot. N. 47268, costituito dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Servizio Urbanistica di questo Comune:

- Fascicolo Unico ad oggetto :*"Variante n. 33 ex art. 17 comma 5 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 –*

Riordino del Distretto Industriale DI.8 in località Vadò", composto da :

- Relazione Illustrativa;
- Scheda dei Servizi;
- Valutazione Ambientale Strategica ex D.Lgs n. 4/2008 in correlazione ai disposti della L.R. 40/98 ;
- Relazione di Verifica di Compatibilità Acustica;
- Norme di Attuazione della Variante;
- Cartografia allegata al fascicolo :
  - Inquadramento, estratto di CTC con perimetrazione dell'area della variante TAV 5.01, scala 1:50.000;
  - Estratto Foto Aerea con sovrapposizione CTC, TAV 5.02, scala 1:5.000;
  - Estratto CTC con aggiornamento fotografico 2007, TAV. 5.03, scala 1:5.000;
  - Estratto PRGC Piano Regolatore Generale , Fogli 2-3-6-7, TAV 5.04, scala 1:5.000;
  - Estratto PAI Piano Assetto Idrogeologico, Foglio 7 – Elaborato 15.7, TAV. 5.05, scala 1:5.000;
  - Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica vigente, tavola 3-S06, TAV. 5.06a, scala 1:5.000;
  - Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica, tavola 3-S06, TAV. 5.06, scala 1:5.000;
  - Estratto Variante n. 37 – piste ciclabili ( Allegato C),TAV 5.07, scala 1:25.000;
  - Variante Vadò – Vigente, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Tav. 5.08, scala 1:5.000;
  - Variante Vadò – Variante, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Tav. 5.09, scala 1:5.000;
  - Variante Vadò – Variante con sovrapposizione CTC, Tav. 5.10, scala 1:5.000;
  - Variante Vadò – Variante, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Sovrapposizione aree Esclusione/Osservazione del documento R.I.R. comunale, Tav. 5.11, scala 1:5.000;
- Fascicolo delle controdeduzioni;
- Elaborati grafici aggiornati :
  - Variante Vadò - Variante (Tavola in variante della Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), scala 1:2.000, aggiornata e modificata ;
  - Variante Vadò – Variante Piano Zonizzazione Acustica (Tav. in variante all'elaborato S06 del Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006), scala 1:5.000, aggiornata e modificata ;

Atteso che il suddetto progetto di variante urbanistica n. 33 ex art. 17 co. 5 LUR al vigente PRGC è stato adeguato alle prescrizioni contenute nella su citata Determinazione Dirigenziale n. 673 del 13.06.2014 di esclusione dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS;

Sentita la competente Commissione Consiliare nella seduta dell' 1.10.2014;

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le norme vigenti in materia di pianificazione urbanistica ed, in particolare, la Legge 17.08.1942 n. 1150 e s.m.i., la L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i., la L.R. n. 14.12.1998 n. 40 e s.m.i., la L.R. n. 52/00 e s.m.i., il D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., la D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, il D.P.R. n. 380/01 e s.m.i., la L. n. 106/2011, la Circ. regionale n. 9 maggio 2012 n. 7/UOL e la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;



## DELIBERA DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare il seguente schema di deliberazione le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare le proposte di controdeduzione alle osservazioni pervenute contenute nell'elaborato tecnico ad oggetto : " *Fascicolo delle controdeduzioni*" facente parte del progetto definitivo di Variante n. 33 al vigente PRGC di cui al successivo punto 3) in cui viene specificatamente motivato l'accoglimento delle singole osservazioni pervenute;
2. Di dare atto che il progetto definitivo di Variante n. 33 al vigente PRGC di cui al successivo punto 3) della presente deliberazione ha comportato modifiche non sostanziali rispetto alla stesura preliminare esclusivamente in funzione dell'accoglimento totale/parziale delle osservazioni e proposte pervenute e che pertanto non occorre procedere a nuova adozione dello stesso e alla ripubblicazione delle parti modificate;
3. Di approvare, ai sensi e per i fini dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto definitivo di Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC ad oggetto: " *Riordino del Distretto Industriale D.I.8 in località Vadò*", redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), prof. arch. Giovanni Torretta ed altri con studio a Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 30, trasmesso in data 02.10.2014 prot. N. 47268 e costituito dai seguenti elaborati tecnici depositati agli atti del Servizio Urbanistica di questo Comune:

■ Fascicolo Unico ad oggetto : " *Variante n. 33 ex art. 17 comma 5 della L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. al vigente Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 – Riordino del Distretto Industriale DI.8 in località Vadò*", composto da :

- Relazione Illustrativa;
- Scheda dei Servizi;
- Valutazione Ambientale Strategica ex D.Lgs n. 4/2008 in correlazione ai disposti della L.R. 40/98 ;
- Relazione di Verifica di Compatibilità Acustica;
- Norme di Attuazione della Variante;
- Cartografia allegata al fascicolo :
  - Inquadramento, estratto di CTC con perimetrazione dell'area della variante TAV 5.01, scala 1:50.000;
  - Estratto Foto Aerea con sovrapposizione CTC, TAV 5.02, scala 1:5.000;
  - Estratto CTC con aggiornamento fotografico 2007, TAV. 5.03, scala 1:5.000;
  - Estratto PRGC Piano Regolatore Generale , Fogli 2-3-6-7, TAV 5.04, scala 1:5.000;
  - Estratto PAI Piano Assetto Idrogeologico, Foglio 7 – Elaborato 15.7, TAV. 5.05, scala 1:5.000;
  - Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica vigente, tavola 3-S06, TAV. 5.06a, scala 1:5.000;
  - Estratto PZA Piano Zonizzazione Acustica, tavola 3-S06, TAV. 5.06, scala 1:5.000;
  - Estratto Variante n. 37 – piste ciclabili ( Allegato C), TAV 5.07, scala 1:25.000;
  - Variante Vadò – Vigente, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Tav. 5.08, scala 1:5.000;
  - Variante Vadò – Variante, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Tav. 5.09, scala 1:5.000;
  - Variante Vadò – Variante con sovrapposizione CTC, Tav. 5.10, scala 1:5.000;
  - Variante Vadò – Variante, (Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), Sovrapposizione aree Esclusione/Osservazione del documento R.I.R. comunale, Tav. 5.11, scala 1:5.000;

■ Fascicolo delle controdeduzioni;

■ Elaborati grafici aggiornati :

- Variante Vadò - Variante (Tavola in variante della Tav. B della variante all'area industriale Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 – 18 sett. 1996), scala 1:2.000, aggiornata e modificata ;
- Variante Vadò – Variante Piano Zonizzazione Acustica (Tav. in variante all'elaborato S06 del Piano di Classificazione Acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006), scala 1:5.000, aggiornata e modificata ;

4. Di dare atto che gli elaborati cartografici e le N.T.A. adottati con il presente atto deliberativo aggiornano i corrispondenti elaborati e N.T.A. della variante urbanistica al DI.8 ex DI.10 in località Vadò approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996 come recepita dal vigente PRGC approvato con D.G.R. n. 33-204 del 12.06.2000 nonché i corrispondenti elaborati del vigente PRGC;
5. Di dare atto altresì che la Provincia di Torino, con deliberazione della Giunta n. 573-29049/2014 del 28.08.2014, inviata via fax in data 08.08.2014 prot. N. 42687, ha dichiarato, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R.56/77 e s.m.i., che la suddetta Variante urbanistica n. 33 al vigente P.R.G.C. di cui al punto 3) del presente provvedimento, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21.07.2011 e con i progetti sovracomunali, precisando altresì che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati;
6. Di dare atto che, come documentato ai paragrafi 2) e 3) della Relazione Illustrativa e come richiamato nella predetta Deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 27.06.2014, la Variante urbanistica di cui al punto 3) del presente provvedimento ha rilevanza esclusivamente comunale e non presenta incompatibilità con i Piani sovracomunali vigenti, soddisfa le condizioni di cui all'art. 17 comma 5 della L.U.R., come di seguito verificato e pertanto costituisce Variante parziale al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 17 comma 5 della stessa Legge :
- a) Non modifica l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione : rispetto al vigente PRGC e con specifico riferimento al Distretto Industriale Vadò (DI8), la presente Variante urbanistica non modifica le scelte strategiche e gli obiettivi prefissati per l'assetto del territorio, non modifica le direttrici di espansione, non modifica le norme di attuazione aventi carattere di regolamentazione generale. Inoltre, la presente variante urbanistica non modifica e non incide il disegno complessivo dei vicoli nazionali e regionali indicati dal vigente PRGC a tutela degli interessi storici, artistici, paesaggistici, ambientali ed idrogeologici. Si precisa inoltre che le modifiche intervengono su temi che non sono stato oggetto di modifiche "ex -officio" da parte della Regione;
  - b) Non modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale : la presente Variante urbanistica non riguarda la localizzazione o la rilocalizzazione di infrastrutture e servizi di particolare rilievo comunale e/o sovracomunale e non influisce e/o impatta sulla funzionalità delle medesime;
  - c) Non riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge ;
  - d) Non aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'art. 21 e 22 per più di 0,5 mq/ab, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge ;
  - e) Non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto di approvazione del PRG vigente : la presente Variante urbanistica, intervenendo sul Distretto Urbanistico Industriale Vadò, non incide sulla dotazione delle "aree per servizi", sia di interesse locale che di interesse generale, connessi alla residenza ne agisce sulla capacità insediativa del PRG;
  - f) Non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente,

relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento : la presente Variante urbanistica non modifica l'estensione del perimetro del Distretto Industriale Vadò come definito dalla variante approvata con D.G.R. n. 41-11201 del 18.09.1996 e recepita dal vigente PRGC e, quindi, non incrementa la superficie territoriale del suddetto distretto industriale come prevista dal PRG vigente. Le modifiche apportate riguardano una diversa destinazione d'uso assegnata ad alcune aree normative poste all'interno del perimetro del distretto industriale Vadò (da servizio Se6 ad area a preminente destinazione produttiva "Bp3.6 a", da servizio Sn2 ad area a preminente destinazione produttiva "D1.9"; da area agricola Eg a servizio assoggettato all'uso pubblico "Sn9"). Inoltre, la presente Variante non incrementa gli indici di edificabilità previsti dal vigente PRGC nel Distretto Industriale Vadò bensì modifica il parametro attinente alla superficie max copribile del lotto fondiario (superficie coperta) senza con ciò andare ad incrementare l'indice di edificabilità previsto dal vigente PRGC ;

- g) Non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente : la presente Variante non modifica il quadro del dissesto legato alla dinamica fluviale approvato con la Variante urbanistica n. 15 di adeguamento al P.A.I. del vigente PRGC approvata con D.G.R. n. 18-5208 del 05.02.2007 e non modifica la classificazione dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica (Carta di Sintesi) prevista dalla medesima variante;
- h) Non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti : il fabbricato della Cascina Rigolfo identificato quale art. 24 L.U.R. e che la presente Variante urbanistica destina, unitamente alle aree pertinenziali, a servizi pubblici Sn9, sarà assoggettato alle prescrizioni normative di cui agli art. 28-1-3-1 e 30 delle NdA del vigente PRGC. Pertanto, per il suddetto immobile il recupero funzionale della volumetria esistente a favore delle nuove previsioni urbanistiche di cui alla presente Variante potrà avvenire secondo le norme di tutela già previste dal vigente PRGC. Quindi, per quanto riguarda al Cascina Rigolfo, soggetta ai disposti di cui all'art. 24 L.U.R., la tutela non è stata eliminata né modificata; in sede di verifica di assoggettabilità alla VAS l'argomento è stato trattato e sono state definite le ulteriori misure di mitigazione, oltre quelle già previste dalla normativa del PRG in vigore, atte a rendere compatibile la tutela del bene con le nuove previsioni a servizi della Variante (cfr norme area "Sn9");
7. Di dare atto che, in conformità a quanto disposto dal comma 6 dell'art. 17 della L.U.R., le previsioni insediative oggetto della Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di cui a punto 3) del presente provvedimento, sono tutte ricomprese all'interno del perimetro del distretto urbanistico industriale D.I.8 in località Vadò del vigente PRG, dotato di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
8. Di dare altresì atto che la Variante urbanistica n. 33 ex art. 17 co. 5 LUR al vigente PRGC di cui a punto 3) del presente provvedimento è stato adeguato alle prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 673 del 13.06.2014 con la quale il Servizio Ambiente di questo Comune ha provveduto ad escludere, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e come previsto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9.06.2008, la medesima Variante urbanistica dallo svolgimento delle successive fasi di valutazione della procedura di VAS;
9. Di dare atto che, la Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di cui a punto 3) del presente provvedimento, ha comportato una modifica al Piano di Classificazione Acustica del Comune di Moncalieri approvato dal Consiglio Comunale n. 143 del 21.12.2006, ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e della L.R. n. 52/2000 e s.m.i.. Pertanto, in accoglimento a quanto prescritto dalla D.D. n. 673 del 13.06.2014 di cui al punto 7) della presente deliberazione, si è provveduto ad adeguare la classificazione acustica dell'area destinata al servizio pubblico Sn9 (Cascina Rigolfo) inserendo una fascia di profondità m. 50,00 in classe acustica V, di transizione tra la classe IV del Comune di Trofarello e la classe VI del Comune di Moncalieri;

10. Di dare atto che, come documentato nella Relazione Illustrativa e nelle N.T.A. della Variante urbanistica n. 33 al vigente PRGC di cui a punto 3) del presente provvedimento, con riferimento agli obblighi previsti dal D.Lgs n. 334/1999 e s.m.i. (Legge Seveso) ed alle disposizioni prescrittive di cui alla Variante di Adeguamento al DM 09.05.2001 del P.T.C.P. 2 della Provincia di Torino approvata con D.C.R. n. 23-4501 del 12.10.2010 (Variante "Seveso"), l'attuazione delle previsioni urbanistiche sull'area destinata al servizio pubblico "Sn9" (Cascina Rigolfo), che ricade nell'area di esclusione dell'attività "Seveso" Albesiano Sisa Vernici s.r.l. sita nel territorio del Comune di Trofarello al confine con il Comune di Moncalieri, sono subordinate all'approvazione della specifica Variante urbanistica per l'adeguamento del vigente PRGC al documento R.I.R. del Comune di Moncalieri (adottato con D.G.C. n. 182 del 30.05.2013 nella forma di una presa d'atto) e condiviso dalla Provincia di Torino – Servizio Tutela Ambientale e dalla Regione Piemonte – Settore Grandi Rischi nell'ultimo tavolo tecnico tenutosi il 17.12.2013 (cfr nota della Provincia di Torino– Servizio Tutela Ambientale prot. N. 5687/2014/LB4/SP/FN del 14.01.2014, Ns prot. N. 3930 del 23.01.2014);
11. Di dare atto che, come meglio evidenziato nella Relazione illustrativa, con la presente variante urbanistica non sono previsti reiterazioni di vincoli espropriativi bensì l'apposizione di nuovi vincoli conformativi (area a servizi "Sn9");
12. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 co. 7 della L.U.R., la presente variante urbanistica sarà efficace a seguito di pubblicazione sul B.U.R.P.;
13. Di dare atto che ai sensi dell'art. 17 comma 10bis) della L.R. n. 56/77 e s.m.i., qualora la presente variante urbanistica sia stata approvata con procedura non coerente con i suoi contenuti, chiunque vi abbia interesse può presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione, motivato ricorso al Presidente della Giunta Regionale, agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199;
14. Di dare atto che il Dirigente del Settore è incaricato per lo svolgimento degli adempimenti relativi e conseguenti;
15. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente.

Inoltre, con successiva votazione, resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. .

Parere tecnico favorevole ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.L.vo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Data, 2/10/2014

Il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica  
Arch. Nicola PALLA



Durante il dibattito prende la parola il Consigliere Chiapello, il cui intervento, qui integralmente richiamati, risulta come da registrazione su supporto magnetico posto agli atti e conservato nell'archivio comunale, ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente, non avendo altri Consiglieri iscritti ad intervenire nella discussione, pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 19 Consiglieri  
Votanti n. 19 Consiglieri  
Voti favorevoli n. 19  
Voti contrari zero

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE la deliberazione sopra riportata.

Il Presidente pone quindi in votazione la richiesta di immediata eseguibilità.

La votazione, espressa in forma palese, dà il seguente risultato:

Presenti n. 19 Consiglieri  
Votanti n. 19 Consiglieri  
Voti favorevoli n. 19  
Voti contrari zero

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

di APPROVARE l'immediata eseguibilità della deliberazione sopra riportata.

**IL PRESIDENTE**

F.to MORO ALBERTO

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

F.to DEYME FEDERICA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione verrà pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune il 19 NOV. 2014 e per 15 giorni consecutivi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to MAZZONE DONATELLA

li, 19 NOV. 2014

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

li, 19 NOV. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Handwritten signature]*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

\_\_\_\_\_

